



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

## Originale Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>243</u> del Reg.  Data: <u>21 / 12 / 2017</u>	<b>Oggetto:</b> Variante al Piano di Lottizzazione denominato " Residence Turrisana". Approvazione.
---	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 16,40, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
BOTTARO	avv.Amedeo	SINDACO- PRESIDENTE	x	
DI LERNIA	dott.Felice	ASSESSORE	x	
TONDOLO	ing.Giovanni	ASSESSORE	x	
CILIENTO	dott.ssa Debora	ASSESSORE	x	
D'AGOSTINO	dott.ssa Ivana	ASSESSORE	x	
DI TULLO	avv.Denise	ASSESSORE	x	
LAURORA	geom.Tommaso	ASSESSORE		x
DI GREGORIO	avv.Michele	ASSESSORE	x	
DI LERNIA	avv. Cecilia	ASSESSORE	x	
LIGNOLA	dott.Luca	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott.Carlo CasalinoIl Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9Assessori, ed assenti n. 1 Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO che:

- La città di Trani è dotata di Piano Urbanistico Generale, approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi della legge Regione Puglia n° 20/2001, con propria deliberazione n° 8 del 31 marzo 2009, esecutiva a termine di legge, attualmente vigente anche a seguito di pubblicazione sul B.U.R. in data 7 maggio 2009;
- l'attuazione del predetto strumento urbanistico di pianificazione generale è subordinata anche, e per alcune parti del territorio, allo studio dei comparti mediante la predisposizione dei Piani Urbanistici Esecutivi (P.U.E.) come disciplinati dall'art. 16 della legge Regione Puglia n° 20 del 27 luglio 2001 e s.m.i. e dall'art. 6.11.1 delle Norme Tecniche di Esecuzione del P.U.G.;
- fra le aree di nuovo insediamento previste dal P.U.G. è stato individuato anche il comparto Cp/16 il quale, unitamente ai comparti Cp/17, Cp/19 e Cp/20, è disciplinato dall'art. 6.11.4 delle Norme Tecniche di Esecuzione che così dispongono:

*“Sono compresi tra la nuova strada di PUG che corre parallela alla ferrovia e la sede della strada statale n. 16bis e sono liberi da edificazione salvo sporadiche piccole costruzioni.*

*Partecipano, in quota parte, alla cessione al Comune della semisede della nuova strada ed alla sua costruzione come onere di urbanizzazione primaria, compreso il sedime del (Oss. 150) sottopasso alla sede ferroviaria sul limite Est tra i Cp/18 e Cp/21.*

*Partecipano alla cessione al Comune delle aree impegnate dallo svincolo Est dalla strada statale, ma non partecipano alla sua realizzazione.*

*Sono edificabili per edilizia residenziale, come zona Bs.bd (bassa densità), sulle aree libere o che si rendano tali.*

*Nel comparto Cp/16, il PUG recepisce integralmente i contenuti del PdL già convenzionato (oss. 166)”;*

### PRESO atto che:

- con delibera del Commissario ad Acta n° 1 del 13 aprile 2005, in forza del P.R.G. vigente risalente al 1971, veniva definitivamente approvato il Piano di Lottizzazione denominato “Residence Turrisana”, suddiviso in sei subcomparti edificatori per la costruzione di villini unifamiliari da ubicare su n° 89 (ottantanove) lotti complessivi, nonché la contemporanea previsione realizzativa delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei lottizzanti;
- in data 27 gennaio 2006 venne sottoscritta la convenzione urbanistica tra i lottizzanti ed il comune di Trani per l'attuazione del Piano di Lottizzazione in parola, con atto per Notaio Claudio La Serra repertorio n° 39638, raccolta n° 12360, registrato a Trani il 14 febbraio 2006 n° 763;
- in data 16 gennaio 2007, con atto a rogito del predetto Notaio Claudio La Serra repertorio n° 43339, raccolta n° 13809, i lottizzanti provvedevano a cedere tanto le aree per le urbanizzazioni primarie quanto quelle per le urbanizzazioni secondarie, queste ultime individuate all'interno di ogni subcomparto del Piano di Lottizzazione nella misura di 22,5 mq per abitante insediabile (pari ad 80 mc/abitante);
- il Comune di Trani con comunicazione dell'UTC prot. n° 30001 dell'11 luglio 2007 approvava il progetto esecutivo di viabilità e parcheggi pubblici su istanza dei lottizzanti registrata al protocollo comunale n° 14551 del 10 aprile 2007;
- i lottizzanti e/o loro aventi causa stipulavano con l'AMET S.p.A. in data 6 luglio 2007, con registrazione effettuata il 9 luglio 2007 al n° 2707/1 serie 3, una convenzione generale per la disciplina delle opere e dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione primaria per l'allacciamento elettrico e la pubblica illuminazione;
- a seguito di trasmissione al Comune in data 12 dicembre 2008, intervenuto il parere favorevole dell'AQP con nota prot. 19227 del 12 febbraio 2007, il progetto esecutivo dei tronchi idrico

fognanti veniva approvato in data 9 aprile 2009 con comunicazione effettuata con nota protocollo n° 16228;

**CONSIDERATO** che il Piano di Lottizzazione, come già detto, articolato in sei subcomparti, prevedeva la realizzazione di villini unifamiliari con lotto minimo di mq 700, rapporto di copertura 15%, numero massimo dei piani 1+50% , altezza massima 8,00 ml, distanza minima dai confini 6,00 ml, distanza minima dal filo stradale 6,00 ml, distacco tra villini 12,00 ml, identica distribuzione dei volumi sui due livelli di piano previsti;

**RILEVATO** che:

- nel subcomparto 1, **ricomprensente 47 lotti**, risultano rilasciati 8 permessi di costruire interessanti i lotti **4-5-9-10** (PdC n° 90/07 del 15 ottobre 2007), il lotto **3** (PdC n°68/10 dell'8 settembre 2010), il lotto **8** (PdC n° 05/10 del 12 febbraio 2010), i lotti **13-14-15-16** (PdC n° 04/10 del 10 febbraio 2010), i lotti **36-38-40-41-37-39-44-47** (PdC n° 75/10 del 14 ottobre 2010), il lotto **26** (PdC n° 94/11 del 9 dicembre 2011), il lotto **45** (PdC n° 48/12 del 3 agosto 2012), il lotto **46** (PdC n° 84/11 del 27 ottobre 2011); <<**LOTTI INTERESSATI da PdC n° 21**>>;
- nel subcomparto 2, **ricomprensente 20 lotti**, risultano rilasciati 6 permessi di costruire interessanti i lotti **4-5** (PdC n° 25/11 del 9 maggio 2011), i lotti **6-7** (PdC n° 82/09 del 23 luglio 2009), i lotti **8-9-10-11-12-13** (PdC n° 84/07 del 4 ottobre 2007), i lotti **16-17** (PdC n° 85/07 del 4 ottobre 2007), i lotti **19-20** (PdC n° 59/10 del 30 luglio 2010 e PdC n° 96/11 del 13 dicembre 2011 di voltura del PdC n° 59/10 da Edigest a Mastrapasqua Maria, relativamente al lotto 19); <<**LOTTI INTERESSATI da PdC n° 14**>>;
- nel subcomparto 5, **ricomprensente 3 lotti**, risultano rilasciati 3 permessi di costruire interessanti il lotto **A** (PdC n° 57/08 del 31 luglio 2008), il lotto **B** (PdC n° 70/08 del 6 ottobre 2008 e PdC n° 100/08 del 19 dicembre 2008), il lotto **C** (PdC n° 02/09 del 4 febbraio 2009 e PdC n° 17/11 del 1° aprile 2011); <<**LOTTI INTERESSATI da PdC n° 3**>>;
- nel subcomparto 6, **ricomprensente 5 lotti**, risultano rilasciati 2 permessi di costruire interessanti i lotti **1-5** (PdC n° 72/08 del 14 ottobre 2008) ed i lotti **2-3-4** (PdC n° 73/08 del 14 ottobre 2008); <<**LOTTI INTERESSATI da PdC n° 5**>>;

**CONSTATATO** di conseguenza che, allo stato e nonostante i PdC rilasciati, risultano inedificati:

- i lotti **1-2-6-7-11-12-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31-32-33-34-35-37-39-42-43-44-47** (**numero trenta**) ricompresi nel subcomparto 1;
- i lotti **1-2-3-14-18** (**numero cinque**) ricompresi nel subcomparto 2;
- l'intero subcomparto 3 costituito dai lotti **1-2-3-4-5-6-7-8-9-10** (**numero dieci**);
- l'intero subcomparto 4 costituito dai lotti **1-2-3-4** (**numero quattro**).

**RILEVATO** che, nell'ambito del subcomparto 1, risultano essere stati sottoposti a sequestro:

- i lotti inedificati **11-12-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-28-29-37-39-44-47** (**numero diciotto**);
- i corpi di fabbrica realizzati e ricadenti nei lotti **26-36-38-41** (**numero quattro**),

mentre, a richiesta degli interessati, risultano essere stati dissequestrati i villini ricadenti nei lotti **3-13-14-15-16-40**;

**CONSIDERATO** che, in difformità dalla tipologia di villini unifamiliari, previsti nel Piano di Lottizzazione approvato dal Commissario ad Acta con delibera n° 1 del 13 aprile 2005, risultano rilasciati, nell'ambito del subcomparto 1 ed assentendo tipologia di villini bifamiliari:

- il PdC n° 68/10 dell'8 settembre 2010 in favore della VALENTE s.r.l. relativamente al lotto 3 (edificato);
- il PdC n° 04/10 del 10 febbraio 2010 in favore della ELLEPI COSTRUZIONI s.n.c. relativamente ai lotti 13-14-15-16 (edificato);
- il PdC n° 75/10 del 14 ottobre 2010 in favore della TAGESTIM s.r.l. relativamente ai lotti 36-38-40 (edificati), al lotto 41 (in corso di edificazione), nonché ai lotti 37-39-44-47 (inedificati);
- il PdC n° 94/11 del 9 dicembre 2011 in favore della TAGESTIM s.r.l., relativamente al lotto 26;

**PRESO** atto che con istanza registrata al protocollo comunale n° 41723 del 3 novembre 2014 i

Sigg.ri:

- Ing. Palmiotti Francesco, in qualità di legale rappresentante della Edigest Costruzioni s.a.s., avente sede in Barletta al Corso Garibaldi n° 113;
- Riccardo Roberto, in qualità di legale rappresentante della Edile Eurocasa s.a.s. con sede in Andria alla Via Consalvo da Cordova n° 28;
- Serlenga Michele, residente in Trani alla Via Goffredo n° 47;
- Serlenga Francesco, residente in Trani alla Via Goffredo n° 47;
- Eredi di Sodo Adriana nelle persone di: Parente Nicola, residente in Trani alla Via Decuneo n° 15, Parente Stefania, residente in Trani alla Via Pozzopiano n° 38, Parente Laura Irene, residente in Trani alla Via Decuneo n° 15, Parente Francesco, residente in Trani alla Via Pozzopiano n° 38, Parente Lucia, residente in Trani alla Via Montegrappa n° 3;
- Ing. Valente Giuseppe, nella qualità di Amministratore Unico della Valente s.r.l. con sede legale in Trani alla Via De Roggiero n° 61,

hanno chiesto l'approvazione della variante al Piano di Lottizzazione, come più sopra richiamato, consistente nella possibilità di consentire, all'interno di ciascun lotto, l'edificazione di villini unifamiliari e bifamiliari, fermi restando tutti gli altri parametri urbanistici caratterizzanti il Piano di lottizzazione approvato definitivamente nel 2005, richiedendo, altresì, la proroga dei termini di scadenza della convenzione urbanistica a termini dell'art. 30 – comma 3 bis – della legge n° 98/2013;

**CONSTATATO** che la richiesta di variante è sommariamente così motivata:

- a) le norme del PUG vigente, nella parte in cui regolano l'edificazione nelle aree contermini al Piano di Lottizzazione, non prevedono vincoli di lotti minimi e di unifamiliarietà di manufatti;
- b) la villa unica unifamiliare costituisce attualmente tipologia non appetibile sul mercato che richiede, invece, unità abitative di minore estensione così che la situazione economica e finanziaria delle imprese lottizzanti, già colpite dal notorio stato di crisi strutturale, risulta gravemente compromessa;
- c) la situazione di stallo delle vendite si ripercuote sull'interesse pubblico di veder completate, in uno alla edificazione programmata, le urbanizzazioni a rete poste a carico dei lottizzanti;
- d) allo stato vi è una situazione di degrado dell'area determinata da numerosi atti vandalici e furti;

**RILEVATO** che i proponenti la variante lottizzatoria hanno dimostrato di aver coinvolto tutti i soggetti proprietari dei lotti ricadenti nell'ambito del piano lottizzatorio approvato dal Commissario ad Acta con delibera n° 1 del 13 maggio 2005, aventi causa dei lottizzanti del PdL convenzionato, avendo provveduto ad allegare, alla istanza del 3 novembre 2014, copia delle relative note raccomandate inviate corredate dalle ricevute di avvenuta consegna;

**PRESO** atto che le Norme Tecniche di Attuazione del PUG all'art. 10.02 stabiliscono che:

1. *I piani urbanistici esecutivi vigenti alla data di adozione del presente PUG possono essere variati, per quanto non in contrasto con il PUG stesso, senza modificare in aumento il carico insediativo, senza che ciò costituisca variante del PUG.*
2. *Nella esecuzione di piani di lottizzazione vigenti, nella fase relativa al permesso di costruire, sono proponibili modifiche alle sagome degli edifici ferma restando la volumetria massima edificabile”.*

**CONSTATATO**, inoltre, che nel vigente Piano Urbanistico Generale, approvato nel 2009 e subentrato al P.R.G. del 1971, la zona di intervento lottizzatorio risulta tipizzata BS.bd, i cui parametri edilizi di cui all'art. 6.04.3.1 delle N.T.A. non riportano alcuna estensione del lotto minimo di intervento né, tanto meno, prescrivono la tipologia unifamiliare;

**PRESO** atto che, in materia di assoggettabilità a VAS, così come stabilito dall'art. 7 – punto 7.4 – del Regolamento Regione Puglia 9 ottobre 2013 n° 18, l'autorità procedente, individuata con delibera di Giunta Comunale n° 261 del 5 dicembre 2014, ha provveduto ad investire del problema l'autorità competente la quale, con proprio provvedimento determinativo n° 154 dell'8 aprile 2015, pubblicato peraltro sul portale VAS della Regione Puglia, ha posto in evidenza la non assoggettabilità della variante lottizzatoria alla procedura di VAS rientrando il caso nella fattispecie



prevista dall'art. 7 – punto 7.2 lett. a) punto VII – del predetto Regolamento Regionale n° 18/2013 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che con nota PEC, registrata al protocollo comunale n° 19769 del 30 aprile 2015, il Servizio Ecologia della Regione Puglia – Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, Via e VAS – ha comunicato che la variante al Piano di Lottizzazione “Residence Turrisana”, costituente il Comparto Cp/16 del P.U.G., non è stato selezionato ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione previste al comma 7.3 del medesimo regolamento, comunicando la conclusione della procedura di registrazione prevista al comma 7.4 – art. 7 – del predetto Regolamento Regionale n° 18/2013 ed invitando l’Autorità Procedente a darne atto nei provvedimenti di adozione ed approvazione definitiva;

**CONSTATATO** che la legge n° 106 del 12 luglio 2011, di conversione del decreto legge n° 70 del 13 maggio 2011, all’art. 5 – comma 13 – recita testualmente: “ *Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all’entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:*

- a) *è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 anche per il mutamento delle destinazioni d’uso, purchè si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;*
- b) *i piani attuativi, come denominati alla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati alla Giunta Comunale”;*

**RILEVATO** che l’art. 10 – comma 1 – della legge Regione Puglia n° 21 del 1° agosto 2011 così dispone: “ *Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati con deliberazione della Giunta Comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta Comunale se conformi allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti all’attuale disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi”;*

**PRESO** atto che le Norme Tecniche di Attuazione del PUG all’art. 6.11.4, titolato Cp/16, Cp/17, Cp/19, Cp/20 stabiliscono che : “*Sono edificabili per edilizia residenziale, come zona Bs.bd (bassa densità), sulle aree libere o che si rendano libere. Nel comparto Cp/16, il PUG recepisce integralmente i contenuti del PdL già convenzionato”;*

**CONSTATATO** che la normativa afferente la zona Bs.bd (art. 6.04.3.1 delle N.T.A.) non prescrive la tipologia unifamiliare ragion per cui non ci sarebbe stato alcun elemento ostativo alla realizzazione di ville bifamiliari qualora non ci fosse stato il Piano di Lottizzazione convenzionato;

**RILEVATO** che, dopo in complesso iter istruttorio, che ha visto investite tre diverse figure dirigenziali, con delibera di Giunta Comunale n° 164 del 12 luglio 2016 risulta essere stata adottata la variante al Piano di Lottizzazione, in accoglimento dell’istanza presentata dai legali rappresentati della Edigest Costruzioni s.a.s., della Edile Eurocasa s.a.s., della Valente s.r.l., nonché dai Sigg.ri Michele e Francesco Serlenga e dagli eredi di Sodo Adriana, variante consistente nella possibilità di consentire l’edificazione di villini bifamiliari in ciascuno dei lotti facenti parte del piano lottizzatorio approvato con delibera n° 1 assunta dal Commissario ad acta in data 13 aprile 2005;

**PRESO** atto che detta delibera giuntale n° 164/2016 risulta essere stata pubblicata tanto all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale dal 14 luglio 2016 al 29 luglio 2016 e che, con onere a carico dei lottizzanti, è stata pubblicizzata l’adozione di detta variante in data 29 luglio 2016 anche sui quotidiani “Il Giornale” ed “il Corriere dello Sport”;

**RILEVATO** che nel periodo temporale stabilito dall’art. 16 – commi 4 e 6 – della Legge Regione Puglia n° 20 del 27 luglio 2001 e s.m.i., non risultano essere pervenute osservazioni e/o opposizioni, così come peraltro attestato, con nota prot. 18815 del 30 maggio 2017 dal responsabile del Servizio Protocollo, nonché con nota prot. 18887 del 30 maggio 2017 dal Segretario Generale;

**RITENUTO**, pertanto, di dover procedere ad approvare definitivamente la variante al Piano di Lottizzazione denominato “Residence Turrisana”, così come richiesta dai proprietari interessati e

consistente nella possibilità di consentire l'edificazione di villini bifamiliari in ciascuno dei lotti tuttora ineditati e ricompresi nello strumento lottizzatorio approvato dal Commissario ad acta con propria delibera n° 1 assunta in data 13 aprile 2005;

**RAVVISATA** anche la necessità di esprimersi sulla richiesta di proroga temporale della convenzione sottoscritta in data 27 gennaio 2006 e scaduta, per il decorso del decennio, in data 25 gennaio 2016;

**CONSIDERATO** che sulla proposta di provvedimento giuntale in sede di adozione erano stati acquisiti i pareri favorevoli resi dal Segretario Generale, nell'ambito della 6<sup>a</sup> Commissione Consiliare tenutasi in data 28 aprile 2016, e dall'Ufficio Legale, con nota prot. 22767 del 15 giugno 2016, in ordine alla circostanza che lo strumento lottizzatorio proposto non costituisse variante al PUG;

**DATO** atto che il presente provvedimento non ha rilevanza economica ai fini della regolarità contabile;

**VISTA** la delibera del Commissario ad Acta n.1 del 13 aprile 2005, di approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione del "Residence Turrisana";

**VISTA** la legge Regione Puglia n° 20 del 27 luglio 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la legge Regione Puglia n° 21 del 1° agosto 2011 ed in particolare l'art. 10 in ordine alle competenze attribuite dal legislatore alla Giunta Comunale;

**VISTO** il Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Tutto quanto premesso, si propone di deliberare:**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

**LETTO** la proposta del Dirigente dell'Area Urbanistica innanzi riportata;

**RITENUTO** di condividere e dare esecuzione a quanto sopra enunciato;

**LETTO** il parere favorevole, ex art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, reso in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del Dirigente dell'Area Urbanistica "*stante, peraltro, anche l'avvenuta notifica in data 13 ottobre 2017 di specifico ricorso al TAR Puglia presentato dai richiedenti la variante lottizzatoria*";

Con unanimità di voti favorevolmente resi ed accertati nelle dovute forme di legge,

#### **DELIBERA**


- 1) Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
- 2) **DARE** atto che la delibera di Giunta Comunale n° 164 del 12 luglio 2016, titolata <<Variante al Piano di Lottizzazione denominato "Residence Turrisana" – Adozione>> risulta essere stata pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dal 14 luglio sino a tutto il 29 luglio 2016, data quest'ultima nella quale risultano effettuate anche le pubblicazioni sui quotidiani "Il Corriere dello Sport" e "Il Giornale";
- 3) **PRECISARE** che, nei termini temporali fissati dall'art. 16 – commi 4 e 6 – della Legge Regione Puglia n° 20 del 27 luglio 2001 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni e/o opposizioni, come attestato tanto dal responsabile del Servizio Protocollo con propria nota prot. 18815 del 30 maggio 2017, nonchè con nota prot. n.18887 del 30 maggio 2017 anche da parte del Segretario Generale;
- 4) **APPROVARE** in via definitiva la variante al Piano di Lottizzazione "Residence Turrisana", registrata al protocollo comunale n.41723 del 3 novembre 2014 e presentata dai legali rappresentanti della Edigest Costruzioni s.a.s., della Edile Eurocasa s.a.s., della Valente s.r.l., nonchè dai Sigg.ri Michele e Francesco Serlenga e dagli eredi di Sodo Adriana, variante consistente nella possibilità di consentire l'edificazione di villini bifamiliari in ciascuno dei lotti ricompresi nel Piano di Lottizzazione approvato con delibera n° 1 assunta dal Commissario ad Acta in data 13 aprile 2005;

- 5) **PRECISARE**, di conseguenza, che la predetta variante lottizzatoria consiste nella sola variazione tipologica ammissibile, da “villino unifamiliare” a “villino unifamiliare o bifamiliare”, modifica a valere, con decorrenza dalla data di assunzione del presente provvedimento giuntale, per tutti i lotti ineditati, ferma restando la sagoma già predefinita negli elaborati del Piano di Lottizzazione già approvati dal Commissario ad acta sin dal 13 aprile 2005;
- 6) **FAR** constare che, trattandosi di semplice variante lottizzatoria di carattere esclusivamente normativo, la stessa non risulta corredata da alcun elaborato;
- 7) **RILEVARE**, con riferimento alla richiesta di proroga della convenzione urbanistica, a rogito Notaio Claudio La Serra repertorio n° 39368, raccolta n° 12360, sottoscritta in data 27 gennaio 2006 e scaduta in data 26 gennaio 2016, che in forza di quanto stabilito dall’art. 30 – comma 3 bis – della legge n° 98 del 9 agosto 2013, di conversione del decreto legge n° 69 del 21 giugno 2013, che sussiste la proroga concessa dal legislatore statale per un triennio e quindi con scadenza alla data del 26 gennaio 2019;
- 8) **STABILIRE** che ove le trasformazioni edilizio-urbanistiche non dovessero essere attivate e/o completate entro la predetta data del 26 gennaio 2019 si renderà necessario, da parte dei lottizzanti, richiedere ulteriore proroga eventualmente a concedersi da parte del Comune, nei termini di quanto previsto dall’art. 6 della convenzione rep. 39368, raccolta n° 12360 a rogito Notaio Dott. Claudio La Serra in data 27 gennaio 2006;
- 9) **PRECISARE** che le spese di pubblicazione del presente provvedimento ricadono integralmente a carico dei soggetti proponenti la variante lottizzatoria;
- 10) **INCARICARE** il Dirigente dell’Area Urbanistica di dare esecuzione al presente provvedimento, facendolo pubblicare anche sul sito istituzionale;
- 11) **DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino



IL SINDACO

Avv. Amedeo Bottaro

*(Handwritten signature of Avv. Amedeo Bottaro)*

N° 3595 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:


è affissa all'albo Pretorio dal 29 DIC 2017 al 15 GEN 2018 per  
 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
 col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 29 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

*(Handwritten signature of dott. Carlo Casalino)*



Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)  
 è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
 (art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 29 DIC 2017

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Carlo Casalino

*(Handwritten signature of dott. Carlo Casalino)*

